



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

ECONOMICO / FINANZIARIO

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N° 153 DEL 13/06/2017

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 198 del 15.12.2016 ad oggetto "Organizzazione funzionale degli uffici e dei servizi. Anno 2017" e G.C. n. 68 del 12.04.2017 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017-2019";

PREMESSO che :

- L'articolo 30, comma 2, della L. 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dall'art.10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114, prevede che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*;
- L'articolo 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.10, comma 2-quater, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L.11 agosto 2014, n.114, prevede che *"il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte autentica scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"*;
- L'articolo 21, comma 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n.127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n.267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- L'articolo 10, comma 2-bis del D.L. 24 febbraio 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114 prevede che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- 100% al Comune;
- una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario Comunale, relativamente ai diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge n.604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n.21 del 4 giugno 2015, secondo la quale *".... Alla luce della previsione di cui all'art.10, comma 2 bis del d.l. 24 giugno*

2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.75 del 4 aprile 2016, con la quale è stata anche interpretata la recente normativa sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali, nel senso che detti diritti spettano ai segretari in servizio negli enti privi di dirigenza. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza succitata, nell'esprimersi sulla costituzionalità di una norma della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, relativa ai diritti di rogito, ha definito che il summenzionato D.L. n.90/2014, come convertito, con modificazioni, dalla L.n.114/2014, riconosce i diritti di rogito ai segretari negli enti privi di dirigenza, chiarendo che *“la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza dirigenti, attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito”*;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, n.74 del 15 settembre 2016 che:

- conferma l'orientamento dei principi stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n.21 del 4 giugno 2015;
- afferma”.....*Per le ragioni esposte nella parte di merito, l'interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado non appare convincente...*”;

DATO ATTO che la predetta affermazione è riferita alla sentenza del Tribunale di Milano n.1539/16, che, in accoglimento ad un ricorso proposto in materia da un segretario comunale di fascia A, operante in comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, così riporta:

- **“Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti** (Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2015), potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia **paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo**”;
- *“In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”*;
- *“Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone : **“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”** estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo. Il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari peranti in enti privi di dipendenti dirigenziali”*;
- *“La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”*;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano n.2516/16, che, sempre in accoglimento ad un ricorso proposto in materia da un segretario comunale di fascia B, operante in comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, così si riporta:

- *“... il giudicante intende dare continuità all'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano (sentenza 1539 del 18/5/16...) che così ha statuito...”*;

VISTA la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.307/2016, che ancora riconosce il diritto del ricorrente, quale segretario comunale di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione delle somme richieste a titolo di diritti di segreteria di cui all'art.30 della legge n.743/1973, e pertanto, accoglie il ricorso presentato dal predetto segretario, con cui aveva richiesto, in via principale, *“accertarsi il proprio diritto a percepire i diritti di rogito ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 2bis, del D.L. n.90/2014, avendo i comuni bloccato ogni erogazione per l'anno 2015 a seguito dell'orientamento della Corte dei Conti che ha limitato i diritti*

di rogito ai soli segretari di fascia C, con condanna dei comuni convenuti alla corresponsione degli importi indicati per gli atti rogitati”;

RITENUTO che le argomentazioni esposte dai suddetti Giudici del Lavoro, a motivazione delle decisioni, confermano integralmente la linea interpretativa dell’art.10 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, confermando che, dato il chiaro tenore letterale della norma, non pare esservi un reale spazio per interpretazioni difformi; non a caso nella sentenza del Tribunale di Milano n.1539/16 si afferma che l’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti con deliberazione 21/2015 *“mal si concilia con il dettato normativo”*;

PRECISATO, riguardo il rapporto fra il parere della Corte dei Conti e le sentenze in commento, che i pareri espressi dalla Corte dei Conti nell’esercizio della funzione consultiva, pur autorevoli, non hanno natura vincolante per i Comuni e ch’egli stessi devono *evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione*” (cfr. Corte dei Conti, Sez. delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006);

DATO ATTO che la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania, con deliberazioni 184, 185 e 186 del 10 luglio 2015, rispondendo a specifici quesiti in materia, dopo aver precisato di *non poter sottrarsi all’obbligo di conformazione alle statuizioni di principio enunciate dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/2015 in quanto espresse nella funzione di “normofiliachia”, ha tuttavia evidenziato possibili “ricadute applicative delle medesime nell’economia dei conferenti rapporti sinallagmatico-retributivi di settore; aspetti, questi ultimi, che, peraltro, potrebbero, sul piano concreto, rinvenire più consona sede in ambiti diversi da quelli più strettamente giuscontabilistici che delimitano il “dictum” nella presente sede consultiva”*;

ATTESO che sembrerebbe che nella Sezione Campania anticipasse – forse non condividendo le statuizioni di principio di cui si è detto – la concreta possibilità che in sede giurisdizionale emergesse – come è poi accaduto – quella che si ritenga essere la corretta interpretazione della norma;

DATO ATTO che, da quanto sopra, si può dedurre che, pur in presenza del parere reso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n.21/2015, l’adesione a queste pronunce giurisprudenziali è non solo opportuna ma anche esente da rischi di giudizi di responsabilità per danno erariale; infatti, l’azione di responsabilità amministrativa può essere avviata quando si ravvisi nel comportamento del funzionario agente l’elemento psicologico del dolo e della colpa grave che può essere esclusa in presenza di pronunce giurisprudenziali cui è formata l’azione;

RITENUTO, pertanto, quanto scritto nella norma, comma 2 bis dell’art. 10 del D.L. n.90/2014, di chiara ed inequivocabile interpretazione nel senso di quanto sopra riportato ed accertato dai predetti Giudici del Lavoro;

RICORDATO che, comunque il parere della sezione Autonomie non ha valenza normativa, non può modificare il senso della norma e qualora si discosti dalla stessa non c’è l’obbligo di uniformarsi al medesimo parere;

RICORDATO che i diritti di segreteria sono inseriti stabilmente nella struttura della retribuzione dei Segretari Comunali e costituiscono una delle componenti retributive contrattualmente previste (art.37 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 2001) non modificabile da un parere della Corte dei Conti;

VISTA la nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 21.10.2016, con la quale il Segretario dell’Ente dr. Barberis Diego ha fatto richiesta di liquidazione dei diritti di rogito alla data della suddetta e ritenuto comunque di determinare il dovuto al 31.12.2016;

RILEVATO che:

- nel corso dell’anno 2016 sono stati riscossi, in applicazione alla tabella “D” allegata alla legge 08.06.1962, n. 604 i seguenti diritti per un totale di **euro 9.108,05**

- diritti di segreteria generici Euro 1.330,04
 - diritti di rogito Euro 7.778,01
 Di cui rogitati dal Segretario dr. Barberis..... Euro 7.778,01

RITENUTO, per tutto quanto sopra e valutando il presente provvedimento conforme alle previsioni di legge, di procedere alla liquidazione dei diritti in oggetto, anche al fine di non esporre l'ente al rischio di vedersi istaurata una vertenza;

PRECISATO che, qualora le prossime sentenze da parte della magistratura ordinaria confermassero la tesi della magistratura contabile, le somme liquidate al Segretario Comunale saranno prontamente recuperate con apposita trattenuta sullo stipendio in godimento;

DATO ATTO che, come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato) e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio gabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato;
- g) diritti di segreteria;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;

CONSIDERATO che la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento e che la stessa viene considerata in acconto e valutata ai fini dei successivi riparti;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

- 1) di dare atto che nel periodo 2017 sono stati riscossi diritti di segreteria per complessivi euro 9.108,05, di cui per i diritti di rogito (nn.1,2,3,4, e 5 della tabella D ex L. n.604/1962) euro 7.778,01;
- 2) di attribuire al segretario comunale la somma di euro 7.778,01 per diritti di segreteria di competenza;
- 3) di impegnare e liquidare a favore del Segretario Generale Dott. Diego Barberis, la somma di euro 7.778,01, oltre ai contributi di legge come di seguito indicato:

PROGRAMMA	CAPITOLO	ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
01.02	10101021030	7.778,01	7.778,01
01.02	10101021040	1.851,17	1.851,17
01.02	10201021000	661,13	661,13

- 4) di liquidare a favore del Segretario Comunale la suddetta somma di euro 7.778,01 mediante inserimento negli stipendi nel mese di giugno dando atto che non viene superato il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
- 5) Di precisare che, qualora le prossime sentenze da parte della magistratura ordinaria confermassero la tesi della magistratura contabile, le somme liquidate al Segretario Comunale saranno prontamente recuperate con apposita trattenuta sullo stipendio in godimento;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Rita Nicoletti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267,

ATTESTA

la copertura finanziaria del presente provvedimento e pertanto la spesa viene imputata ai seguenti esercizi:

251658240



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

Certificato di Impegno del 13/06/2017

Impegno N.: 491 / 2017

Importo: 7.778,01

Capitolo/Art.: 10101021030 / 0

Codice: 01021

QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE

Beneficiario:

Oggetto: AAV - DIRITTI ROGITO 2016

Proposta: FIN-42/2017

Stanziamiento: 21.638,01

Impegnato: 7.778,01

Disponibilità: 13.860,00

251658240



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

Certificato di Impegno del 13/06/2017

Impegno N.: 494 / 2017

Importo: 1.851,17

Capitolo/Art.: 10101021040 / 0

Codice: 01021

CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIRITTI DI ROGITO

Beneficiario:

Oggetto: AAV - DIRITTI ROGITO 2016: CPDEL ENTE

Proposta: FIN-42/2017

Stanziamiento: 5.151,17

Impegnato: 1.851,17

Disponibilità: 3.300,00

251658240



COMUNE DI INDUNO OLONA
(PROVINCIA DI VARESE)

Certificato di Impegno del 13/06/2017

Impegno N.: 496 / 2017

Importo: 661,13

Capitolo/Art.: 10201021000 / 0

Codice: 01021

IRAP

Beneficiario:

Oggetto: AAV - DIRITTI ROGITO 2016: IRAP

Proposta: FIN-42/2017

Stanziamiento: 18.591,13

Impegnato: 14.661,13

Disponibilità: 3.930,00

IL RAGIONIERE
Rag. Rita Nicoletti